

# Inclusione ed alunni con Bisogni Educativi Speciali: normativa scolastica, strumenti e adempimenti

Prof.ssa M. Lupia  
Referente Inclusione UST Pisa

[autonomia.pisa@istruzione.it](mailto:autonomia.pisa@istruzione.it)

Corso «SOS sostegno»Ambito  
territoriale di Pisa


# La normativa sugli alunni con BES

- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012:  
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
- CM n. 8, 6 marzo 2013:  
indicazioni operative per le istituzioni scolastiche



Dario Ianes, Centro Studi Erickson: divulgazione in Italia del concetto di Bisogno Educativo Speciale come concetto pedagogico

**Modello bio-psico-sociale ICF** (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) dell'OMS: modello globale e sistemico di salute come equilibrio fra componenti diverse



# Dai bisogni educativi “normali” a quelli speciali (lanes)

- Se non si realizza un'interdipendenza positiva fra questi fattori, il funzionamento diventa problematico determinando per l'alunno un danno, un ostacolo o uno stigma sociale. I bisogni educativi da “normali” diventano Speciali, ossia hanno bisogno di risposte diverse e più adeguate, personalizzate.



# I BES nella Direttiva Ministeriale

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare *Bisogni Educativi Speciali*: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”

- Area dello svantaggio scolastico:
  1. **Disabilità** (L. 104/92)
  2. **Disturbi** Specifici di Apprendimento (L. 170/2010)
  3. **Disturbi** Specifici dell'età evolutiva
  4. **Svantaggio** socio-economico
  5. **Svantaggio** linguistico-culturale



# La Disabilità (L. 104/92 e DLGS 66/2017)

- Disabilità intellettiva: il “ritardo mentale”
- Disabilità motoria: le Paralisi Cerebrali Infantili e le patologie neuro-muscolari
- Disabilità sensoriale
- Disturbi dello «spettro autistico» (ex disturbi pervasivi dello sviluppo)
- Manifestazioni parossistiche (Epilessia)
- Pluridisabilità

**Piano Educativo Individualizzato**



# I Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/2010 e DM 12.07.2011)

## Che cosa sono i D.S.A

DISTURBI



Il *disturbo* non è una malattia, ma è un'alterazione di una particolare funzione.

SPECIFICI



È *specifico* perché riguarda specifiche abilità e non l'intelligenza di una persona.

APPRENDIMENTO



Coinvolge abilità di *apprendimento* scolastico, quali la lettura, la scrittura ed il calcolo.

si chiamano **DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA e DISCALCULIA**

- Dislessia evolutiva
- Disortografia
- Disgrafia
- Discalculia

**Piano Didattico Personalizzato**



# I Disturbi Specifici dell'età evolutiva: altri tipi di diagnosi



- Disturbi Specifici del Linguaggio
- Disturbi Specifici delle aree non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassie...)
- A.D.H.D. (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*)
- Funzionamento cognitivo limite (Q. I. da 70 ad 85)
- Alunni con DSA che non hanno completato l'iter diagnostico

**Piano Didattico**  
**Personalizzato se deciso**  
**dal Consiglio di Classe**

# Area dello Svantaggio sociale e linguistico-culturale

- Svantaggio socio-economico (segnalazione da parte dei servizi sociali, altre considerazioni ...)
- Svantaggio linguistico-culturale: alunni non italofoni di recente immigrazione **Piano Didattico Personalizzato se deciso dal Consiglio di Classe**



# Area della disabilità: La legge 104/92



Articoli di interesse per la scuola:

- Art 12 – Diritto all'integrazione e all'istruzione
- Art 13 – Integrazione scolastica
- Art. 15 – Accordi di Programma

## Art 12: Diritto all'educazione e all'istruzione



- L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- Strumenti (DPR 24.02.1994)
  - Diagnosi Funzionale (DF)
  - Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
  - Piano Educativo Individualizzato (PEI)

# L. 104/1992 (art. 15): GLI

## ACCORDI DI PROGRAMMA

- Hanno una durata triennale
- Definiscono ruoli, competenze e funzioni dei soggetti istituzionali che partecipano al processo di integrazione (Uffici Scolastici Territoriali, Scuole, Provincia, Comune, Società della Salute)
- Attivano dei Gruppi di Lavoro con competenze specifiche (GOM, GLIP, GLIS e GLIC)  
(UVM, GIT, GLI e GLOI) →
- Definiscono gli strumenti specifici (DF, PDF, PEI)  
Profilo di Funzionamento →
- La promozione era affidata alle Province (?)



Diagnosi Funzionale	Che cosa	Chi	Quando
	<p>Descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell'alunno in condizione di disabilità</p> <p><b>Profilo di funzionamento</b></p>	<p>Gruppo Operativo Multiprofessionale (Neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, fisioterapista, logopedista, psichiatra)</p> <p><b>(UVM)</b></p>	<p>Consegnata dalla famiglia al DS al momento dell'iscrizione Formulata all'inizio di ogni ciclo scolastico ed aggiornata quando gli operatori GOM ne ravvedono la necessità</p>

e

## Gli strumenti specifici: il **Profilo Dinamico**

Profilo Dinamico Funzionale	Che cosa	Chi	Quando
<b>Profilo di Funzionamento</b>	Indica il prevedibile livello di sviluppo che lo studente in situazione di disabilità dimostra di possedere in tempi brevi (sei mesi) e lunghi (due anni) Deve evidenziare il collegamento fra dimensione educativa scolastica e progetti extra-scolastici	Gruppo Interistituzional e sul Caso: DS (o suo delegato), Consiglio di Classe, Referente GOM, Famiglia, Collaboratore scolastico, Assistente specialistico... <b>(GLOI)</b>	Entro i primi due mesi di inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione

# Gli strumenti specifici: il Piano Educativo Individualizzato

Piano educativo Individualizzato	Che cosa	Chi	Quando
	Progetto educativo, distinto per aree di competenza o per discipline	Gruppo Interistituzionale sul Caso: DS (o suo delegato), Consiglio di Classe, Referente GOM, Famiglia, Collaboratore scolastico, Assistente specialistico...	Nella prima fase di ogni anno scolastico, solitamente dopo il primo GLIC Verificato periodicamente tenendo conto dell'ordinaria scansione dell'anno scolastico

# Gli strumenti specifici (DF e PDF): come cambieranno (?) secondo il DLgs 66/2017 (modificato dal DLgs 96/2019)

- **Profilo di Funzionamento**, ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale ed è redatto secondo i criteri del modello ICF **dall'unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN** «con la **collaborazione dei genitori** (...), nel rispetto del diritto all'autodeterminazione, nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente, con la **partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico** (...)» (**da definire con Decreto del Ministero della Salute criteri, contenuti e modalità di redazione**);




# ICF: nuovo paradigma bio- psico-sociale



Modello globale e sistemico di salute come interazione ed equilibrio fra componenti diverse

- ▶ **aspetti biomedici e psicologici** della persona (funzioni e strutture corporee);
- ▶ **aspetti sociali** (attività e tipo di partecipazione svolte nella quotidianità);
- ▶ **fattori di contesto** (fattori ambientali e personali)

# Il modello BIO-PSICO-SOCIALE ICF



# Fattori contestuali

- ✓ *Includono i fattori ambientali e i fattori personali che possono avere un impatto sull'individuo e sugli stati di salute relativi.*
- ✓ *I fattori personali sono tutti gli aspetti psicologici, affettivi e comportamentali e non sono codificati*
- ✓ *Solo i fattori ambientali sono codificati dall'ICF e possono agire come barriere o facilitatori*



# Fattori ambientali

Facilitatori	Barriere
<i>Fattori che, mediante la loro presenza o assenza, migliorano il funzionamento e riducono la disabilità</i>	<i>Fattori che, mediante la loro presenza o assenza, limitano il funzionamento e creano disabilità</i>



## DISABILITÀ

Convenzione sui diritti della persona con disabilità  
(ONU-New York 13.12.2006)

«la disabilità è il risultato dell'**interazione** tra **persone con menomazioni** e **barriere comportamentali ed ambientali**, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»




# Le linee guida (MIUR 2009)

## Il nuovo scenario: il contesto come risorsa

Il **modello introdotto dall'ICF, bio-psico-sociale**, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”. Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l'attività e la partecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione.

**L'ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale. E' dunque opportuno che il personale scolastico coinvolto nel processo di integrazione sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali.**



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


# DL 66 del 13.04.2017 (modificato dal DLgs 96/2019): il PEI (art. 7)

- Il PEI è elaborato ed approvato dal Gruppo di lavoro Operativo per l'Inclusione
- Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (...) e del profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS
- **Maggiore definizione del progetto educativo: obiettivi e strumenti per l'ambiente di apprendimento, modalità di verifica, criteri di valutazione, interventi di assistenza igienica e di base, strumenti per lo svolgimento dei PCTO...**



# DL 66 del 13.04.2017 (modificato dal DLgs 96/2019) : il GLOI (art. 9)

- Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione (...) sono costituiti i GLOI dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (...)
- Ogni GLO è composto dal **team dei docenti contitolari** o dal **consiglio di classe** con la **partecipazione** dei genitori (...), delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe (...) nonché con il **necessario supporto dell'UVM**.



# DL 66 del 13.04.2017 (modificato dal DLgs 96/2019): il GLI (art. 9)

- c. 8: « (...)Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, personale ATA, nonché da specialisti dell'azienda sanitaria locale del territorio (...). Il Gruppo è nominato e presieduto dal DS ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del piano per l'inclusione nonché **i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione del PEI**»
- c. 9: «In sede di definizione e di attuazione del piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. In sede di definizione e dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, le riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente (...), Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio»



# L.104: art. 13, c. 6: il ruolo dell'insegnante di sostegno


“Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.



# Linee guida per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR 4.08.2009



“L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. **Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione.** Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. **La logica deve essere invece sistemica,** ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.”



# Materiali: normativa di riferimento

- L. 104/1992
- L. 170/2010
- DLGS 66/2017 (modificato dal D.Lgs. 96/2019)
- Decreto della Provincia autonoma di Trento, 2008 “Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali”
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”
- CM n. 8, 6 marzo 2013
- Accordo di Programma della Provincia di Pisa (2014-2017)
- Linee guida per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR 4.08.2009

# Il leitmotiv della normativa sull'emergenza e i bisogni educativi speciali:

*"Particolare attenzione, nell'attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel **Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89** (Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata) e nell'**Ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134** (Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi)".*

# *Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89: gli alunni con BES*

## **Alunni con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992**

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020, prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per **garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto** (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il **Piano Educativo Individualizzato**, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.

# *Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89: gli alunni con BES*

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di **alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010** e di **alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe**, per i quali si fa riferimento ai rispettivi **Piani Didattici Personalizzati**. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. **L'eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare** dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. **Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.**

# Ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

## Articolo 3

### (Svolgimento dell'attività didattica)

- 1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
- 2. A tal fine, nell'ambito del **principio di autonomia**, le istituzioni scolastiche (...)
- c) È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con **disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione** documentata di cui all'articolo 2, comma 1;

Nota del 26 ottobre 2020 n. 1934

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020

Personale docente

“Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, **contitolari a pieno titolo** delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che **la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria** rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della **contitolarità** sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.”

# Nota 1190 del 5 novembre 2020: gli alunni con disabilità

In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, **nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a "mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica".** I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del **coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.**

# Nota 1190 del 5 novembre 2020: alunni con altri BES

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con **altri bisogni educativi speciali**, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti;

parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a **situazioni di “digital divide”** non altrimenti risolvibili.

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni **figli di personale sanitario** (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della **scuola in presenza...**

# Nota 1190 del 5 novembre 2020: autonomia scolastica

“Tenuto conto che l’Amministrazione è a più riprese intervenuta in argomento DDI, richiamo in questa sede unicamente il principio guida della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni della scuola italiana, **le cui modalità attuative specifiche sono affidate alle comunità educanti, in grado di modulare le azioni in base alla peculiarità delle situazioni**”.

# Principi fondamentali

- Diritto allo studio
- Diritto alla personalizzazione
- Diritto all'inclusione
- Diritto alla salute
- Autonomia scolastica



# Nota 1190 del 5 novembre 2020: alcune indicazioni per istruzione domiciliare, attività di laboratorio e PCTO

- Vanno altresì preservate le realtà relative alla scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, per i quali è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza.
- Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, **costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli** e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.
- I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.